

COMUNE di CANTALUPO LIGURE

Via Umberto I[^], 19 Cap. 15060 – C.F. 83000750063 – P.IVA 00442230066 – C.C post. 11568151
telef. 0143 -90946 - fax 0143 -90880 - e-mail: comune.cantalupo@libero.it

Prot. N. 445

ORDINANZA INGIUNZIONE

N. 1 DEL 22.02.2020

APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. 149/2011 A CARICO DEL SIG. GIAN PIERO DAGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(reggente a scavalco)

Premesso che secondo i dettami dell'art.4 del D.lgs. 149/2011, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i comuni e le province redigono una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'Amministrazione uscente e adottare scelte maggiormenti consapevoli;

Dato atto che ai sensi:

- del comma 2 del citato art. 4 D.lgs. 149/2011 (come novellato dall'art. 11 del decreto legge 6 marzo 2014, 2 n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) *“la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”*.

- del comma 6 della medesima norma *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”*;

Rilevato, agli atti del Comune, che:

- il Sig. Gian Piero Daglio, Sindaco uscente del Comune di Cantalupo Ligure, interessato dalle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019, ha sottoscritto la relazione di fine mandato il



13.03.2019, quindi entro il termine dei 60 giorni previsti dall'art. 4 del D.lgs. 149/2011 e s.m.i;

- la relazione, risulta certificata dall'Organo di revisione dell'Ente il 29.03.2019, trasmessa alla Corte dei Conti - sez. Regionale di controllo per il Piemonte il 22.01.2020, a mezzo pec, e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente il 27.01.2020, pertanto in ritardo relativamente a questi due ultimi adempimenti e solo, comunque, dopo richiesta istruttoria della Corte dei Conti Sezione di controllo del Piemonte, con nota n. 21691 del 29.11.2019 -SCPIE -T95-P, pervenuta, a mezzo pec al protocollo dell'Ente, in data 29.11.2019, n. 2672, oltre il termine dei 10 giorni stabilito;

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in Camera di Consiglio nell'adunanza del giorno 29.01.2020, su richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, con deliberazione n.7/2020/SRCPIE/ PRSE, del 29.01.2020, inviata a mezzo pec in data 30.01.2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2020, n.189

- ha accertato l'omesso invio, nei termini previsti dalla legge, e comunque alla data della pronuncia non ancora inviata, della relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del D.Lgs 149/2011, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché l'omessa pubblicazione, alla data del 29.01.2019, da parte del Sindaco del Comune di Cantalupo Ligure della relazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- ha disposto la trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria, al Sindaco di Cantalupo Ligure, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Segretario comunale ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 149/2011 nei confronti del Sindaco, del Responsabile del servizio finanziario e del Segretario comunale e alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte;

Considerato che, con la predetta deliberazione, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ha sottolineato che;

- in ordine al menzionato regime sanzionatorio, le Sezioni riunite in speciale composizione, con la sentenza n. 28/2019/DELC hanno evidenziato che la volontà del legislatore è di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ciò in quanto solo con la pubblicazione si dà effettiva attuazione al principio di trasparenza;

- il Sindaco, è tenuto, inoltre, a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente, motivandone le ragioni;

- la durata della decurtazione non è stata riallineata con l'ampliamento del termine per la presentazione della relazione da 90 a 60 giorni antecedenti la fine del mandato (avvenuta per opera del D.L. 16/2014), e che sul punto la Sezione delle autonomie ha evidenziato l'impossibilità di calcolare la riduzione dell'indennità di mandato sulla base delle tre "successive" e potrebbe, di fatto, tradursi in un'obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successivamente alla disposizione prevista dal comma 6, l'articolo 4 del D lgs n. 149/2011, si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, e che pertanto l'applicazione della sanzione pecuniaria è di esclusiva spettanza dell'ente locale, conclusioni a cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 15/2015/QMIG del 30.11.2015, e in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze,

Accertata, pertanto, la competenza ad adottare il presente atto;

Considerato che l'Ente locale deve fare riferimento ai presupposti ed ai principi di carattere generale posti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare agli articoli 1 e seguenti. Infatti, come già ricordato nelle deliberazioni di questa Sezione n. 8/2015, n. 94/2018 e, n. 98/2018,

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e in particolare l'art. 12 della legge n. 689 del 1981 il quale prevede che le relative disposizioni in materia di sanzioni amministrative "si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”.

Ritenuto, quindi, di applicare all'ex Sindaco Sig. Gian Piero Daglio, nato a Rocchetta Ligure il 13.11.1954, residente a Cantalupo Ligure, in via Prato, n. 1, la sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689, di € 520,00 pari alla metà dell'indennità di mandato (di € 520,00 mensili), con riferimento alle due successive mensilità;

Viste:

- la Legge 24.11.1981, n. 689;
- il D.Lgs. n. 149/2011
- il Regolamento comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e la competenza della sottoscritta.

ORDINA

Al Sig. Gian Piero Daglio, nato a Rocchetta Ligure il 13.11.1954, residente a Cantalupo Ligure in Via Prato n.1, dell'allora Sindaco, il pagamento della somma di € 520,00, quale sanzione, per la violazione ad esso attribuita ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 149, pari alla metà dell'indennità di mandato (di € 520,00 mensili), con riferimento alle due successive mensilità;

INGIUNGE

allo stesso di versare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente atto, l'importo complessivo di € 520,00, quale somma dovuta per la violazione amministrativa commessa, mediante versamento in un'unica soluzione sul conto della Tesoreria comunale Banco BPM IBAN: IT85Q 05034 48020 000000070019 indicando nella causale: "Oblazione Ordinanza Ingiunzione del 22.02.2020.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 24.11.1981, n. 689, avverso il presente atto, è ammessa opposizione, mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata, davanti alla competente autorità giudiziaria individuata dall' art. 22 bis della predetta Legge: Giudice di Pace/Tribunale, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

L'opposizione ordinariamente non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Decorso inutilmente il predetto termine per il pagamento e, fatta salva la sospensione del provvedimento oggetto di ricorso, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della citata Legge 24.11.1981, n. 689.

E' fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione allo scrivente dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto, fornendo la relativa prova.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al Sig. Gian Piero Daglio, nato a Rocchetta Ligure il 13.11.1954 residente a Cantalupo Ligure, in via Prato n.1,

La trasmissione integrale della presente ordinanza:


- alla Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per il Piemonte
 - alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte
- Alla pubblicazione integrale della presente ordinanza all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e

COMITATO
sul sito istituzionale dell'Ente, sulla home page del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente, sub sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" - Corte dei Conti

N.B. AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSA OPPOSIZIONE IN CARTA SEMPLICE AL GIUDICE DI PACE COMPETENTE PER TERRITORIO, AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 NR. 689 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE

Cantalupo Ligure, li 22.02.2020

Il Segretario comunale
Dott.ssa Domenica La Pepa



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "COMUNE DI CANTALUPO LIGURE" around the perimeter and "PROF. D. LA PEPA" in the center. The signature is written over the stamp and extends to the left.



COMUNE DI CANTALUPO LIGURE (AL)
SERVIZIO NOTIFICHE

L'anno 2020 addì 24 del mese di FEBBRAIO
Il sottoscritto mezzo comune dichiara di aver verificato copia del presente
atto al Sig. DAGLIO GIANNI PIERO
abitante in questo Comune in Via Trento n. 1
n. _____, città di Cantalupo
_____ all'indirizzo _____
_____ in busta sigillata _____
(notifica n. _____) il quale mi ha rilasciato ricevuta.

IL RICEVENTE

IL MEZZO COMUNALE
Valerio Cogo

